

DECRETO LEGGE 3 maggio 2016, n. 59, coordinato
con la legge di conversione 30 giugno 2016, n.119

*Focus su Capo II – art 8-9 « Misure in favore degli investitori in banche
in liquidazione»*

Decreto Legge 3 maggio 2016, n. 59

Overview

Oggetto del Decreto

La Legge di conversione n. 119 del 30/6/2016 ha convertito in legge, con modifiche, il Decreto 59/2016, il quale contiene disposizioni d'urgenza in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione, prevedendo, nello specifico, rimborsi per i clienti che hanno investito in obbligazioni subordinate emesse dalle stesse

Principali punti di attenzione per le Good Banks

- Possibile rimborso automatico come opzione all'arbitrato
- Ristoro degli obbligazionisti subordinati
- Eliminazione tetto massimo di €100 milioni ai rimborsi

Tempistiche

- Avvio delle istanze di rimborso automatico: entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione (3/7/2016)
- Liquidazione del rimborso: entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza

Requisiti e criteri per accedere al ristoro automatico

Chi ha accesso al fondo di solidarieta' con erogazione diretta? (art. 9)

Gli investitori che hanno acquistato, **entro la data del 12 giugno 2014**, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 855 della Legge di stabilita' per il 2016 (di seguito: «gli strumenti finanziari subordinati») e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione

Cosa si intende per investitore?

La persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore *mortis causa*, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati, **nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi**

Quali sono i requisiti per l'accesso al ristoro automatico?

a) patrimonio mobiliare di proprieta' dell'investitore di valore **inferiore a 100.000 euro**

b) ammontare del reddito lordo complessivo dell'investitore ai fini IRPEF nell'anno 2014 **inferiore a 35.000 euro**

NB. L'accesso al Fondo di Solidarieta' e' garantito al presentarsi anche di uno solo dei suddetti requisiti

Come si determina il patrimonio mobiliare?

- Il valore del patrimonio mobiliare risulta dalla somma di:
 - a) patrimonio mobiliare posseduto dall'investitore al 31 dicembre 2015*, **esclusi gli strumenti finanziari subordinati**
 - a) il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, **al netto degli oneri e delle spese direttamente connessi all'operazione di acquisto**

* Calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze 29 dicembre 2015, n. 363, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159

A quanto ammonta l'indennizzo?

All'80% del valore di carico al netto dei costi di intermediazione e dell'eventuale extra rendimento ottenuto con i subordinati rispetto ad un titolo di stato

In dettaglio l'importo per gli investitori che hanno diritto all'accesso al Fondo di Solidarietà con erogazione diretta è pari all'**80% del corrispettivo** pagato per gli strumenti finanziari subordinati acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, **al netto di**:

- a) oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto
- b) la differenza, se positiva, tra:
 - i. il rendimento degli strumenti finanziari subordinati (rilevato alla data di acquisto o di sottoscrizione)
 - ii. il rendimento di mercato di un BTP in corso di emissione di durata finanziaria equivalente, oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di BTP in corso di emissione, aventi durata finanziaria piu' vicina (determinati sulla base della loro quotazione di chiusura, alla medesima data, nel mercato regolamentato dei titoli di Stato MTS)



Tale valore viene moltiplicato per i seguenti fattori

a) gli anni e la frazione d'anno trascorsi dalla data di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari subordinati e la data del provvedimento di risoluzione delle Banche in liquidazione

b) il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati, al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto

Quando deve essere presentata l'istanza di indennizzo?

- La richiesta di indennizzo forfetario deve essere presentata al Fondo, **a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Legge 3 maggio 2016, n.59***
- Rimborso automatico e arbitrato sono alternativi per il risparmiatore. Gli investitori che intendono accedere alle risorse del Fondo di Solidarietà e che non hanno presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario, possono esperire la procedura arbitrale di cui all'articolo 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: «la procedura arbitrale»)
- La presentazione dell'istanza di indennizzo forfetario (in relazione agli strumenti finanziari subordinati acquistati entro la data del 12 giugno 2014), non consente ai medesimi investitori di ricorrere anche alla procedura arbitrale. L'accesso contestuale alla procedura arbitrale non è preclusa, invece, in relazione a strumenti finanziari acquistati oltre la data del 12 giugno 2014

* 3 luglio 2016

Come deve essere presentata l'istanza di indennizzo?

Cosa indicare nell'istanza?

- a. il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio, anche digitale
- b. la Banca in liquidazione presso la quale l'investitore ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati
- c. gli strumenti finanziari subordinati acquistati, con indicazione della quantità, del controvalore, della data di acquisto, del corrispettivo pagato, degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN

Documenti da allegare all'istanza

- a. il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati
- b. i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto
- c. attestazione degli ordini eseguiti
- d. (soppressa)
- e. una certificazione veritiera sulla consistenza del patrimonio mobiliare, ovvero sull'ammontare del reddito, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*

Tempistiche per documentazione

Ai fini del reperimento dei documenti, anche in copia , le banche sono tenute a consegnare copia all'investitore entro **15 giorni** dalla data della sua richiesta

Tempistiche per il ristoro

Verificata la **completezza** della documentazione presentata e, sulla base di questa, la sussistenza delle condizioni per l'accesso al Fondo di Solidarietà con erogazione diretta, il Fondo calcola l'importo dell'indennizzo e procede alla liquidazione entro il termine di **60 giorni** dalla richiesta

* A pena di conseguenze legali in caso di falsità